COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 84

Oggetto : MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STAGIONE TERMICA 2026-2027

Area IV
Servizio TUTELA AMBIENTALE

SINDACO

PREMESSO che:
– durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
– il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM_{10} pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
– con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM_{10} in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM_{10}, superamento che è tuttora in corso;
– i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM_{10} permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
– la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:
– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Susegana risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione compresa tra i 10000 e i 30000 abitanti;
– la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM_{10}), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2;
– con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM_{10}: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde**,** livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM_{10} rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
– con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
– con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM_{10} tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
– con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:
- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM_{10} individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessun allerta inserita nel "decreto-legge Infrastrutture" (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 innalzando anche a 100000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

VISTA la relativa presa d'atto della Regione Veneto con Dgr n. 1005 del 2/9/2025;

RICORDATO che la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di redazione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/9/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1"

CONSIDERATO che:
– nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
– in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

VISTI:
– la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
– la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

– il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
– l’articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})”;
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
– il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
– l’art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
– gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
– la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

O R D I N A

a decorrere dall’1/10/2026 sino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale
con livello “Nessuna allerta” – verde:
– che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

Sono comunque esclusi dall’applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge.
– il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
– il divieto di falò rituali organizzati da privati cittadini in area privata;
– che i fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento classificati F2, F3, F4 (a bassa rumorosità) e i falò rituali siano ammessi esclusivamente in occasione di festeggiamenti pubblici/aperti al pubblico promossi/autorizzati dal Comune per un numero massimo cumulativo di nr. 2 eventi per periodo di vigenza dell’ordinanza;
– che i fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento classificati F1, a bassa rumorosità, siano sempre ammessi;

con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:
– che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;

– il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade;
- il divieto di falo rituali organizzati da privati cittadini in area privata;
- il divieto di falò rituali, barbecue/preparazione caldarroste alimentati a biomasse (ad eccezione di quelli in area privata preparati dai privati cittadini) e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 e a bassa rumorosità) a scopo intrattenimento;

D I S P O N E

1) la deroga al divieto di combustione di materia vegetale **per i falò rituali organizzati da associazioni, autorizzati dalla Autorità preposta e aperti al pubblico**, **esclusivamente in caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE ed esclusivamente legata all'evento Epifania**, alle seguenti cogenti prescrizioni:
- la pira autorizzabile ha le seguenti dimensioni: altezza massima 4 metri, diametro della base massimo 3 metri;
- puo essere utilizzato esclusivamente materiale ligneo naturale privo di trattamenti. La catasta dovra essere mantenuta secca e asciutta;
- vige il divieto assoluto di utilizzo di altro materiale per accensione e abbrucinamento della pira;
- ogni manifestazione dovra concludersi perentoriamente **entro le ore 23.00**. La pira dovra essere estinta prontamente con getti di acqua.
2) la deroga al divieto di sparo fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento classificati F2, F3, F4 e a bassa rumorosità, esclusivamente in caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE ed esclusivamente in occasione dell'evento Capodanno e dell'evento Epfania.

OR D I N A

in caso di ALLERTA 1 – ARANCIONE e ALLERTA 2 – ROSSO il divieto assoluto:
1) alla combustione dei falo ritiuali organizzati da associazioni aperti al pubblico legati all'Evento Epifania cosi come normati in precedenza;
2) allo sparo fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento classificati F2, F3, F4 legati **all'Evento Capodanno e all'evento Epifania cosi come normati in precedenza;**

D I S P O N E I N O L T R E

- come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale,come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

I N F O R M A

– che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni: Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Conegliano vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 $\mu g/m^3$.
Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 $\mu g/m^3$.
Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 $\mu g/m^3$.
I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM_{10} di ARPAV reperibile al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

– che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

– che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
• il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa:
di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm^3 e COT superiore a 35 mg/Nm^3 e
di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm^3 e COT superiore a 2 mg/Nm^3;
• il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

D I S P O N E I N O L T R E C H E

– il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio telematico e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti piu opportuni ai fini della sua ampia conoscibilita per tutto il tempo di validita dello stesso;

– il presente provvedimento venga trasmesso a:
Regione Veneto;
Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
Prefettura di Treviso;
Questura di Treviso;
Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
Commissariato di P.S. di Conegliano;
Nucleo Carabinieri Forestale Valdobbiadene;
Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese; □□□□□
ARPAV di Treviso; □□□
Azienda ULSS n. 2.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potra ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa e ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento e la Geom. Eddy Dall'Anese – Responsabile Area IV Governo del Territorio.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Susegana, li 01/10/2026

SINDACO
Gianni Montesel / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.